



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,
recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento
del servizio scolastico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi di impatto della regolamentazione AIR	»	11
Disegno di legge	»	15
Decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge in esame prevede una pluralità di misure urgenti unificate dalla comune finalità di garantire la continuità del servizio scolastico in relazione a disfunzioni organizzative ed amministrative ed a contenziosi giurisdizionali che rischiano di incidervi negativamente, anche con riferimento al regolare svolgimento dell'anno scolastico.

In particolare, l'articolo 1 si rende necessario e urgente al fine di garantire, nell'immediato, il regolare completamento dell'anno scolastico a seguito del totale o parziale annullamento giurisdizionale del concorso indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici.

Infatti, il giudice amministrativo ha in più casi annullato la procedura concorsuale che si è svolta su base regionale e ciò potrebbe determinare gravi inconvenienti per la continuità delle attività scolastiche, in quanto nelle more della rinnovazione della procedura concorsuale i dirigenti già dichiarati vincitori nel concorso annullato dovrebbero essere rimossi dalle funzioni dirigenziali ormai in corso di svolgimento, per essere assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze ed ostacolando una razionale programmazione dei trasferimenti di docenti per l'anno scolastico successivo.

In particolare, il TAR dell'Abruzzo ha disposto l'annullamento della graduatoria dei vincitori, ma finora, stante l'appello proposto dall'amministrazione, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza.

In Lombardia il Consiglio di Stato ha disposto, con sentenza, la ricorrezione degli elaborati ad opera di una diversa commissione esaminatrice, che ha già proceduto all'approvazione della nuova graduatoria.

Il TAR del Molise ha sospeso la procedura concorsuale nella fase conclusiva, ma l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Il TAR ha, invece, respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie regionali approvate in Calabria e Campania.

Il decreto si applica, altresì, al concorso per 112 posti della regione Toscana, sul quale è intervenuta una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 991 del 2014, che ha annullato in parte la procedura concorsuale, con possibili rischi per la regolare conclusione dell'anno scolastico per circa un terzo delle scuole toscane (112 scuole su 483).

Fermo restando il rispetto delle sentenze adottate dal giudice amministrativo, la norma in esame intende, quindi, assicurare che, in Toscana e nelle altre regioni interessate da analoghi contenziosi, i dirigenti scolastici già nominati continuino ad esercitare *medio tempore* le funzioni alle quali sono stati preposti nelle sedi di rispettiva assegnazione fino all'avvenuta rinnovazione e completamento delle procedure concorsuali.

Al contempo, la norma intende garantire, anche alla luce del principio di continuità amministrativa, la conservazione degli effetti prodotti dagli atti posti in essere dai medesimi dirigenti scolastici nell'espletamento degli incarichi conferiti.

Il Ministero sta procedendo, intanto, sulla base di un crono programma, alla rapida predisposizione di tutti gli atti per la rinno-

vazione delle procedure concorsuali secondo le modalità indicate dai giudici amministrativi, in modo tale che già dall'inizio dell'anno scolastico sia assicurata alle scuole interessate l'assegnazione dei dirigenti scolastici che risulteranno vincitori, senza aggravio per la continuità didattica e amministrativa.

L'articolo 2 intende consentire alle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non è attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari di acquistare gli stessi dai raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Infatti, in Campania e in Sicilia non sono state ancora attivate le convenzioni e al momento non è individuabile un aggiudicatario definitivo.

Da qui l'esigenza, al fine di consentire i servizi di pulizia e di conseguenza il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso nelle scuole interessate, di ricorrere, in via temporanea, ai raggruppamenti e imprese attualmente fornitrici. Di-

versamente, in assenza della norma (considerato che prima l'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e poi l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, hanno previsto la proroga dei contratti di pulizia in essere rispettivamente al 28 febbraio e poi al 31 marzo 2014), dal 1° aprile 2014 le istituzioni scolastiche site nei territori in cui non è attiva la convenzione Consip dovrebbero individuare un loro contraente tale da assicurare comunque un livello di efficienza paragonabile a quello tipico dei contratti Consip, ma il ridottissimo tempo a disposizione non consente l'espletamento di alcuna delle procedure previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La norma prevede, quindi, di acquisire i servizi dai raggruppamenti e imprese che già li forniscono alle medesime istituzioni, nelle more dell'attivazione della convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto, purché a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - L'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per tutti i dirigenti scolastici, nominati sulla base dell'espletamento del concorso di cui al decreto del Direttore generale 13 luglio 2011, l'onere stipendiale è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio del Miur già in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2014-2016.

Articolo 2 - La norma di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti la spesa complessiva per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari rimane pari a quanto previsto a legislazione vigente, cioè nella misura determinata dall'articolo 58 comma 5 del DL n. 69/2013.

Tale limite di spesa è pari a quanto si spenderebbe per espletare i servizi mediante esclusivo ricorso a personale dipendente. Pertanto, laddove il servizio è esternalizzato avvalendosi di imprese che offrono livelli di produttività almeno pari a quelle dei dipendenti, le scuole potranno acquistare servizi non inferiori a quelli rendibili dai dipendenti medesimi.

Nelle regioni ove è disponibile una convenzione Consip tale condizione si verifica, grazie alle offerte economiche vantaggiose degli aggiudicatari, ricordato altresì che la riduzione d'asta è rimasta nelle disponibilità delle scuole.

Pertanto il limite di spesa citato, pari a circa 292 milioni di euro in ragione d'anno, è sostenibile anche includendo la Campania e la Sicilia, considerato che l'esternalizzazione del servizio è prevista a condizioni tecniche ed economiche analoghe a quelle delle altre regioni anche nelle more della disponibilità della convenzione. In particolare le condizioni predette consentono, anche in queste Regioni, una riduzione della spesa di circa il 50% a parità di servizi acquistati, rispetto al superiore corrispettivo riconosciuto alle imprese sino al mese di marzo 2014 ai sensi dell'articolo 1 comma 748 della L. n. 147/2013 e dell'articolo 19 del DL n. 16/2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

7 APR. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Schema di decreto-legge recante: "Misure urgenti per garantire lo svolgimento del servizio scolastico e la regolare conclusione dell'anno scolastico".

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di decreto-legge detta disposizioni contenenti misure urgenti volte ad assicurare la continuità del servizio scolastico e il regolare svolgimento dell'anno scolastico, messi a rischio da disfunzioni organizzative ed amministrative, nonché da contenziosi giurisdizionali in atto.

L'articolo 1, nell'ottica di assicurare il regolare compimento dell'anno scolastico e di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011), consente al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato di continuare a svolgere le proprie funzioni dirigenziali fino alla rinnovazione della predetta procedura concorsuale.

A tale riguardo, bisogna evidenziare che la procedura concorsuale di cui al predetto decreto direttoriale, svoltasi su base regionale, è stata oggetto di diverse pronunce di annullamento (totale o parziale) da parte del giudice amministrativo; ciò potrebbe causare gravi inconvenienti per la continuità delle attività scolastiche laddove si procedesse, nelle more della rinnovazione della procedura concorsuale, a rimuovere dalle funzioni dirigenziali in corso di svolgimento i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato.

Infatti, i dirigenti rimossi verrebbero assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze ed ostacolando una razionale programmazione dei trasferimenti di docenti per l'anno scolastico successivo.

In particolare, il Tar Abruzzo ha annullato la graduatoria dei vincitori ma il Consiglio di Stato, a seguito dell'appello proposto dall'amministrazione, ha sospeso la sentenza di annullamento.

Il Tar Molise ha sospeso la procedura concorsuale nella fase conclusiva, ma l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Con riferimento alla Calabria e alla Campania, il Tar ha respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie regionali.

Anche il concorso per 112 posti della regione Toscana è stato travolto da un recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 991 del 2014, la quale ha annullato in parte la procedura concorsuale. Da qui, i possibili rischi per la regolare conclusione dell'anno scolastico per circa un terzo delle scuole toscane (112 su 483).

La norma, pur nel rispetto delle sentenze pronunciate dal giudice amministrativo, intende consentire ai dirigenti scolastici della Toscana e delle altre regioni toccate dai contenziosi, già in servizio, di continuare ad esercitare, *medio tempore*, le funzioni alle quale sono stati preposti

nelle sedi di rispettiva assegnazione, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento delle procedure concorsuali.

La soluzione proposta è il risultato del giusto bilanciamento tra il diritto inviolabile alla difesa in giudizio di cui all'art. 24 (collegato al principio del giusto processo contenuto nell'art. 111), da una parte, e, dall'altra, il diritto allo studio, sancito all'art. 34 Cost.

In particolare, a fronte dell'obbligo che l'amministrazione ha di eseguire le sentenze, rispettando, in questo caso, il diritto dei soggetti verso i quali sono state pronunciate le sentenze favorevoli di annullamento della procedura concorsuale (si tratta dei concorrenti al concorso per dirigente scolastico non risultati vincitori), sussiste la necessità di assicurare, in via prioritaria, ma per un periodo limitato, il regolare completamento dell'anno scolastico e soddisfare il predetto diritto allo studio.

Nel frattempo, si sta provvedendo a predisporre rapidamente la rinnovazione delle procedure concorsuali secondo le modalità indicate dai giudici amministrativi.

La norma mira a garantire anche il rispetto del principio della continuità amministrativa attraverso la conservazione degli effetti prodotti dagli atti posti in essere dagli stessi dirigenti scolastici nell'espletamento degli incarichi conferiti.

L'articolo 2 si propone l'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso, consentendo alle regioni in cui non è attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di acquistare gli stessi, per l'arco temporale che va dal 1° aprile 2014 fino a non oltre al 31 agosto 2014, dai raggruppamenti e imprese che già li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Infatti, in assenza di tale norma, dal 1° aprile 2014 le istituzioni scolastiche site nei territori in cui non è attiva la convenzione Consip dovrebbero individuare un loro contraente in grado di garantire, comunque, un livello di efficienza paragonabile a quello tipico dei contratti Consip, ma, considerato il ridottissimo tempo a disposizione, non si può dar corso all'espletamento di alcuna delle procedure previste dal D.lgs n. 163/2006.

L'intervento è coerente con il programma di Governo che contempla la necessità di risolvere alcune emergenze nel settore "scuola" come quella legata al problema dei servizi offerti dai lavoratori socialmente utili e quella dei dirigenti scolastici il cui concorso è stato annullato dalle sentenze del giudice amministrativo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dai provvedimenti di seguito elencati.

Con riferimento all'articolo 1:

- art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
 - DPR 140/08 recante "Disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
 - art. 29 del D.lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - art. 17 del decreto-legge 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- (Il comma 4 dell'art. 17 del D.L. 104/2013 ha abrogato il comma 618 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140).

Con riferimento all'articolo 2:

- art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di stabilità 2014);
- art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*";
- art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*";
- art. 19 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*";
- D.lgs n. 163/2006.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il decreto-legge non incide su norme di legge o su regolamenti vigenti, nella misura in cui non prevede modificazioni o abrogazioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con l'attuale assetto costituzionale in quanto la prima disposizione mira ad assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico nel rispetto del diritto allo studio, garantito costituzionalmente dall'art. 34 Cost., e del principio della continuità amministrativa, correlato strettamente ai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost.; la seconda disposizione si pone, allo stesso modo, nell'ottica del rispetto del diritto allo studio, tutelato anche attraverso la continuità del servizio scolastico.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare inoltre compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti il personale statale, nonché su materie riguardanti norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia trattata non è oggetto di provvedimenti di delegificazione. Il presente provvedimento non comporta una rilegificazione, essendo anzi rispettoso delle prerogative già attribuite alla fonte contrattuale.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

È in corso di conversione il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 con il quale è stata disposta la proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 del termine entro il quale le istituzioni scolastiche ed educative (statali e degli enti locali) possono acquistare i servizi di pulizia e altri servizi

ausiliari dalle medesime imprese che li avevano assicurati allo scorso febbraio 2014 e alle medesime condizioni economiche e tecniche già in essere.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in violazione della normativa comunitaria, in quanto non contrastano con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che siano in atto procedure comunitarie d'infrazione nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento non è disciplinata da atti di diritto internazionale ed è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La peculiarità della materia e l'oggetto dell'intervento, relativo ad un periodo limitato, non consentono di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione in quanto non si modificano disposizioni vigenti contenute in altri atti normativi.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
L'intervento non prevede effetti abrogativi impliciti né espliciti.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Non vi sono fattispecie di cui al presente punto.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materia oggetto dell'intervento deleghe legislative da esercitare.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
L'intervento non prevede atti successivi di attuazione.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
Per la predisposizione dell'intervento sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AIR

Oggetto: Schema di decreto-legge recante: *"Misure urgenti per garantire lo svolgimento del servizio scolastico e la regolare conclusione dell'anno scolastico"*

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'articolo 1, nell'ottica di assicurare il regolare compimento dell'anno scolastico e di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011), consente al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato di continuare a svolgere le proprie funzioni dirigenziali fino alla rinnovazione della predetta procedura concorsuale.

A tale riguardo, bisogna evidenziare che la procedura concorsuale di cui al predetto decreto direttoriale, svoltasi su base regionale, è stata oggetto di diverse pronunce di annullamento (totale o parziale) da parte del giudice amministrativo; ciò potrebbe causare gravi inconvenienti per la continuità delle attività scolastiche laddove si procedesse, nelle more della rinnovazione della procedura concorsuale, a rimuovere dalle funzioni dirigenziali in corso di svolgimento i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato.

Infatti, dirigenti rimossi verrebbero assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze ed ostacolando una razionale programmazione dei trasferimenti di docenti per l'anno scolastico successivo.

In particolare, il Tar Abruzzo ha annullato la graduatoria dei vincitori ma il Consiglio di Stato, a seguito dell'appello proposto dall'amministrazione, ha sospeso la sentenza di annullamento.

Il Tar Molise ha sospeso la procedura concorsuale nella fase conclusiva, ma l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Con riferimento alla Calabria e alla Campania, il Tar ha respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie regionali.

Anche il concorso per 112 posti della regione Toscana è stato travolto da un recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 991 del 2014, la quale ha annullato in parte la procedura concorsuale. Da qui, i possibili rischi per la regolare conclusione dell'anno scolastico per circa un terzo delle scuole toscane (112 su 483).

La norma, pur nel rispetto delle sentenze pronunciate dal giudice amministrativo, intende consentire ai dirigenti scolastici della Toscana e delle altre regioni toccate dai contenziosi, in servizio, di continuare ad esercitare *medio tempore* le funzioni alle quale sono stati preposti nelle sedi di rispettiva assegnazione, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento della procedura concorsuale.

In tal modo, si vuole garantire anche il rispetto del principio della continuità amministrativa attraverso la conservazione degli effetti prodotti dagli atti posti in essere dagli stessi dirigenti scolastici nell'espletamento degli incarichi conferiti.

Pertanto, con il decreto-legge si vuole garantire, nell'immediato, il regolare completamento

dell'anno scolastico in corso a seguito del parziale annullamento giurisdizionale del concorso indetto per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici. In questo modo si assicura che i dirigenti scolastici già nominati continuino ad esercitare le funzioni alle quali sono stati preposti nelle sedi di rispettiva assegnazione.

L'articolo 2 si propone l'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, consentendo alle regioni in cui non è attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di acquistare gli stessi, per l'arco temporale che va dal 1° aprile 2014 fino a non oltre il 31 agosto 2014, dai raggruppamenti e imprese che già li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Infatti, in assenza di tale norma, dal 1° aprile 2014 le istituzioni scolastiche site nei territori in cui non è attiva la convenzione Consip dovrebbero individuare un loro contraente in grado di garantire, comunque, un livello di efficienza paragonabile a quello tipico dei contratti Consip, ma, considerato il ridottissimo tempo a disposizione, non si può dar corso all'espletamento di alcuna delle procedure previste dal D.lgs n. 163/2006.

Quindi si vuole consentire alle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari di continuare ad acquistarli dalle stesse imprese in attesa che si concludano le gare d'appalto in corso, purché con oneri non superiori a quelli previsti dalla nuova convenzione Consip.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

La disposizione di cui all'articolo 1 ha l'obiettivo di permettere al personale con funzione dirigenziale, in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative con contratto a tempo indeterminato, di continuare ad esercitare le proprie funzioni, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, oggetto di sentenze di annullamento giurisdizionale.

L'articolo 2 consente alle regioni in cui non è attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di acquistare gli stessi, a partire dal 1° aprile 2014 e sino a non oltre il 31 agosto 2014, dalle imprese che già li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

In tal modo viene garantita la continuità nello svolgimento delle attività didattiche per l'anno scolastico.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno il regolare svolgimento delle procedure di chiusura dell'anno scolastico e l'affidamento dei servizi nel rispetto dell'importo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti dell'intervento sono i dirigenti scolastici che hanno preso servizio all'esito del superamento della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011 e le istituzioni scolastiche ed educative delle regioni in cui non è attiva la convenzione-quadro Consip. Destinatari indiretti sono gli ex lavoratori socialmente utili.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Relativamente alla questione affrontata dall'articolo 1, sono state sentite le organizzazioni

sindacali, nonché una delegazione di dirigenti scolastici, che hanno condiviso la soluzione proposta.

Con riferimento ai servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, è stato attivato un tavolo tecnico di confronto per una soluzione definitiva della problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex LSU e appartenenti ai c.d. appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole. Al tavolo tecnico hanno partecipato le amministrazioni interessate, i rappresentanti dei consorzi e delle imprese appaltatrici e le organizzazioni sindacali.

L'esigenza di garantire la continuità del servizio di pulizia nelle scuole dei lotti non ancora aggiudicati da Consip è stata condivisa con le parti consultate.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma avrebbe comportato la permanenza delle criticità evidenziate con conseguenti ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio scolastico e la regolare conclusione dell'anno scolastico.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'alternativa all'intervento è quella dell'opzione zero che comporterebbe criticità per le conclusioni dell'anno scolastico, non essendo praticabili, tenuto conto dell'urgenza, soluzioni strutturali sulle questioni oggetto di intervento.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) **Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

A fronte di situazioni di criticità sui soggetti interessati dai contenziosi, si è valutato il vantaggio relativo al superamento di criticità immediate per la regolare conclusione dell'anno scolastico, rispetto anche ai servizi, con i vantaggi per una più ampia platea di interessati.

- B) **L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'omogeneizzazione tariffaria per i servizi determina dinamiche positive di concorrenzialità, riguardo in particolare al coinvolgimento di PMI particolarmente presenti nello specifico settore.

- C) **L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento normativo non introduce nuovi oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

- D) **Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Non si rilevano fattori che possano condizionare l'attuazione dell'intervento, fatta eccezione per l'eventuale sviluppo su piano di contenzioso, peraltro valutati in relazione alle immediate criticità che si vogliono superare con l'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'incidenza, come indicata alla Sezione 5, risulta peraltro di limitato ambito e dimensione e non determina distorsioni sul corretto funzionamento del mercato.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche ed educative.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Dell'intervento sarà data notizia anche attraverso il sito web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio è curato dagli uffici delle amministrazioni scolastiche con i mezzi e nelle modalità già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sarà predisposta la prescritta VIR nella quale saranno preso in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica della regolare conclusione dell'anno scolastico nell'ambiti interessati;
- verifica della regolarità negli affidamenti dei servizi;
- monitoraggio dei contenziosi.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'oggetto dell'intervento non rientra nei casi previsti dalla presente sezione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2014.

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, disposizioni finalizzate a consentire la continuità dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, in via transitoria e nelle sedi di assegnazione, dai soggetti già dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)

1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)

1. Al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2014.

NAPOLITANO

RENZI - GIANNINI

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

